

Udienza in presenza o a distanza, si seguono le opzioni delle parti

Informatizzazione giustizia tributaria. Si può domandare nel primo atto difensivo o con istanza notificata alle parti. Orario e modalità di collegamento noti almeno tre giorni prima della data prevista

Laura Ambrosi

Tra i principi direttivi contenuti nella legge di riforma 111/2023 relativi alla riforma del contenzioso tributario vi è l'ampliamento e il potenziamento dell'informatizzazione della giustizia tributaria.

Il decreto legislativo delegato 220/23, in vigore da oggi, interviene così in più punti modificando le vigenti regole sul processo tributario (Dlgs 546/1992).

Udienza a distanza

Finalmente si fa chiarezza sulle modalità di svolgimento delle udienze da remoto. Con le modifiche del 2022 (legge 130/2022) era stato previsto che per l'udienza a distanza la richiesta dovesse essere formulata da «tutte le parti costituite» nel processo, trovando altrimenti applicazione l'udienza in presenza.

Fin da subito sono emerse criticità attese all'incertezza di come si sarebbe svolta l'udienza: la norma, infatti, sembrava subordinare la modalità "a distanza" a una sorta di accordo tra le parti. Si è così verificato un diverso comportamento delle Corti di giustizia.

In alcune veniva applicata la regola (non scritta) che l'udienza si svol-

gesse da remoto per la sola parte richiedente e in presenza per l'altra.

In altre, invece, la richiesta era comunque subordinata al "benessere" del collegio che, normalmente, giungeva a ridosso della data fissata, in qualche caso anche il giorno prima.

La norma (ricorsi e appelli notificati da domani, il secondo giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta) ha introdotto uno specifico articolo (articolo 34 bis) volto a disciplinare l'udienza a distanza. È previsto che la discussione da remoto debba essere chiesta nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza notificata alle altre parti costituite, entro il termine di dieci giorni liberi prima della data fissata, e va depositata in segreteria unitamente alla prova della notificazione. Nei casi di trattazione delle cause da remoto la segreteria comunica, almeno tre giorni prima dell'udienza, l'ora e le modalità di collegamento.

Se una parte chiede la discussione in pubblica udienza e in presenza e un'altra parte chiede di discutere da remoto, la discussione avviene in presenza, fermo il diritto, per chi lo ha chiesto, di discutere da remoto. In tal caso i giudici e il personale amministrativo partecipano sempre in presenza alla discussione (nuovo articolo 33).

La procura

Per i giudizi instaurati in primo e in secondo grado a partire dal 2 settembre 2024, la nuova norma prevede che in presenza di firma digitale del cliente che conferisce l'incarico non è più necessaria l'autenticazione del difensore. Se la procura è conferita su supporto cartaceo, il difensore deve depositare telematicamente la copia per immagine, attestandone la conformità con l'inserimento della relativa dichiarazione.

La procura alle liti si considera apposta in "calce all'atto" quando è rilasciata su un separato documento informatico depositato telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce ovvero quando è rilasciata su

foglio separato del quale è effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce.

La pec

L'indirizzo pec del difensore o delle parti deve essere indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo e diventa onere del difensore comunicare ogni variazione a tutte le parti ed alla segreteria.

In caso di pluralità di difensori di una parte, la comunicazione è perfezionata se ricevuta da almeno uno che deve informare gli altri colleghi. L'eventuale violazione non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l'obbligo di regolarizzarlo nel termine stabilito dal giudice.

Fascicoli in secondo grado

Per i procedimenti instaurati con ricorsi notificati dal 2 settembre 2024, gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi.

Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all'originale.



In presenza di firma digitale del cliente, non occorrerà più l'autenticazione del difensore